Comune di
CASALI DEL MANCO
(Provincia di Cosenza)
Piano Strutturale Comunale
L. 17 agosto 1942, n. 1150; Legge Regione Calabria 16 aprile 2002, n. 19 e ss. mm. ii.

URBANISTICA	GEOLOGIA	AGROPEDOLOGIA
ing. Francesco BALDINO	geol. Maria AMELIO	dott. Michele SANTANIELLO
arch. Sonia COSENTINI	geol. Beniamino TENUTA	
ing. Massimo CRISTIANO	Timbri e Firme	
ing. Sergio FIGLINO		
pian. jr Massimo F. GRANIERI		
arch. Giovanni MARRA		
ing. Rossana MARTIRE		
ing. Gianluca MILIZIA		
ing. Concetta PERRI		
arch. Teresa PILUSO		
arch. Virgilio VISCIDO		

Il Segretario Comunale (_____) Il Sindaco (_____)

Deliberazione di approvazione

C. C. n. ___del _____

Il Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano *(ing. Ferruccio CELESTINO)*

STUDI SPECIALISTICI

ELABORATO		Analisi e Studi Specialistici e di Settore
Codice	Numero	
SSG_Tav	11bis_a	*Carta delle Fattibilità delle Azioni di Piano*
Scala	1: 5.000	aggiornata alle Osservazioni accolte giusta Deliberazione di C.C. n. 2 del 28 Febbraio 2024
Data 11/03/2024	Rev. 01/2024	

Il limite amministrativo è stato definito così come riportato sulla Carta Tecnica Regionale. Pertanto la pianificazione prevista nel PSC, sarà definita in sua funzione. Eventuali difformità desumibili da altre rappresentazioni cartografiche saranno meglio definite nelle sedi opportune.

Si specifica che l'aggiornamento cartografico, limitatamente alla nuova edificazione, è stato fornito a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

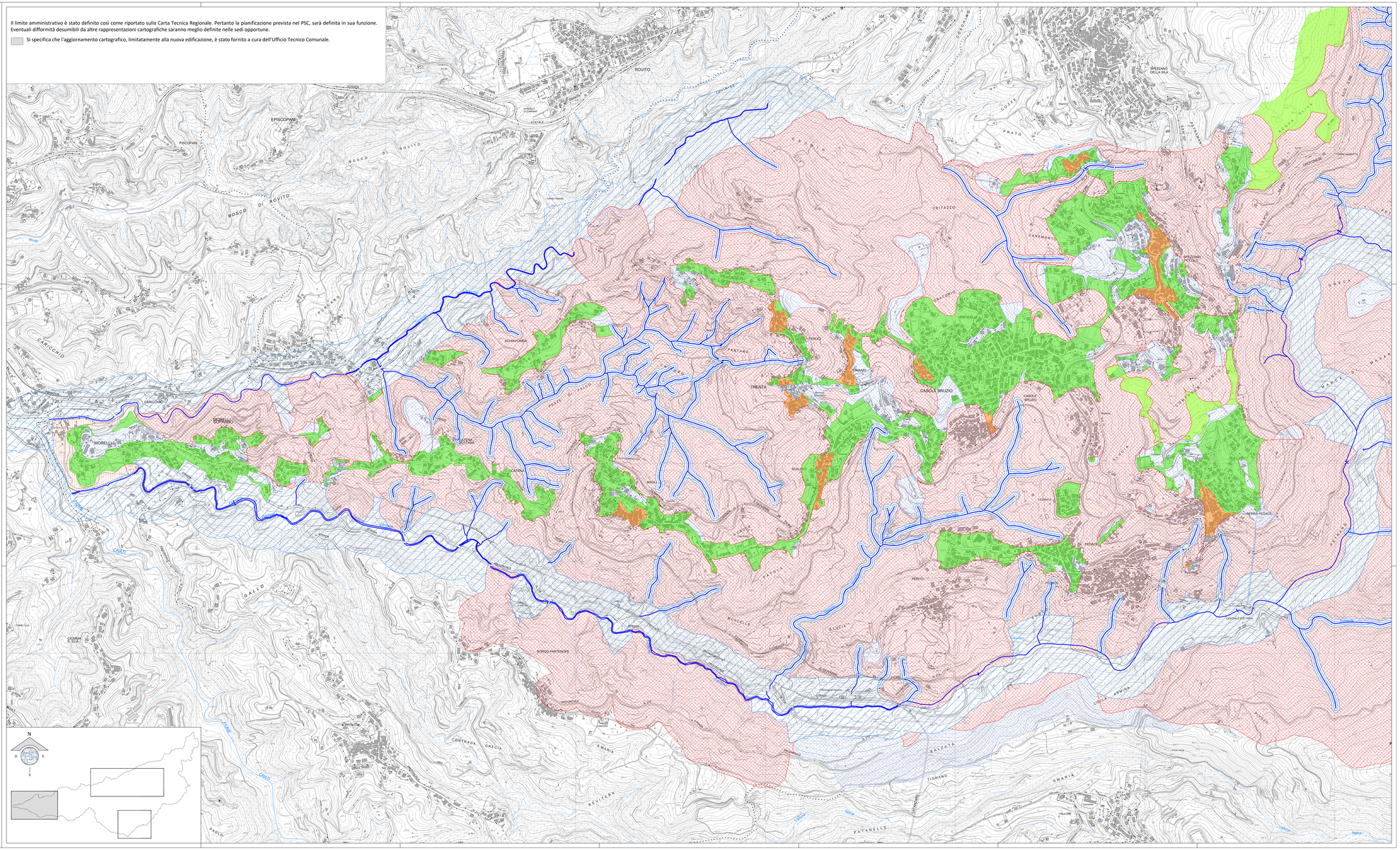

CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

CS

In questa classe ricadono aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico-tecnico-ambientale all'urbanizzazione e/o alle modifiche delle destinazioni d'uso delle particelle. Per tali aree si applica il dettato del D.M.17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni (G.M.17/01/2018 e ss.mm.i. e circolare esplicativa). Nelle aree indicate come "Perimetro del Centro Storico" prevalgono le norme dettate dal Piano di Recupero, se vigente.

Si tratta di aree con limitate controindicazioni al loro utilizzo dovute alle intrinseche condizioni geotettoniche ed alle poco significative controindicazioni morfologiche rilevabili sui versanti. L'utilizzazione, che resta impraguibilata, deve avvenire secondo codici di intervento che riguardano: rispetto della morfologia con limitato uso di sbancamenti e quindi ridotta altezza dei fronti di scavo; localizzazione dell'edificio secondo l'andamento delle curve di livello; tutela, in ogni caso, dei fronti di scavo aperti.

In questa classe ricadono quindi aree per le quali sono rilevate condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine di carattere geologico-tecnico-ambientale e accorgimenti tecnico-costruttivi, comprendenti eventualmente opere di sistemazione e bonifica.

Sottoclasse 2.1

Aree con condizioni geotettoniche e giacturali moderatamente sfavorevoli.

L'utilizzo rimane possibile con l'accertamento preliminare delle condizioni limitative (fratturazione degli ammassi rocciosi, condizioni giacturali delle coltri superficiali, circolazione idrica superficiale e sotterranea, caratteristiche meccaniche degli spessori di interesse geotecnico).

All'interno di tale classe sono ricompresi i lotti intercisi o liberi derivanti da demolizioni e ricostruzione, per i quali l'accertamento delle condizioni di utilizzo deve prevedere la salvaguardia delle condizioni di equilibrio statico delle strutture contermini.

CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

In questa classe ricadono le aree in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano i fattori limitanti definiti in linea generale "aree potenzialmente instabili a grado medio basso, aree classificate PAI a confermate pericolose o a rischio (R1/R2), alle quali non si sommano ulteriori elementi di disvesto in atto o di nuova generazione, aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (potenzialmente inondabili)". In questa area sussistono consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per la natura e fragilità dei rischi individuati, per cui l'utilizzo è generalmente sconsigliabile. Limitatamente alle aree per cui permangono interessi giustificati alla trasformazione urbanistica, l'utilizzo è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagini di carattere geognostico e/o studi tematici specifici, volti ad assicurare la conoscenza geologico-tecnica indispensabile a caratterizzare il modello geologico-tecnico-ambientale. In questa aree vengono descritti i possibili scenari di rischio e gli indirizzi e le prescrizioni di un possibile utilizzo, comunque limitato.

In questa zone rientrano anche possibili interventi per i lotti intercisi in aree già urbanizzate e/o aree residue libere.

Per tali aree permangono le norme definite dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, alle quali si sommano le prescrizioni di piano.

Sottoclasse 3.1

Aree localizzate alla confluenza tra tre incisioni fluviali (Fiume Crati, Torrente Carriccho e Torrente Cardone) la cui utilizzazione, nelle condizioni attuali, è fortemente limitata e/o esclusa perché la posizione idro-morfologica le configura come aree di possibile esondazione per piene straordinarie. La possibilità futura di utilizzazione urbanistica per le destinazioni d'uso previste dal progetto di piano è subordinata all'esito di studi idraulici di dettaglio, che ne definiscano le opere di tutela fluviale.

Riguarda al rischio idraulico, ma è soggetta l'intera piana alluvionale in destra idrografica del Fiume Crati, l'ulteriore possibile utilizzazione di aree limitrofe ai corsi d'acqua indicati, già soggiacenti alle prescrizioni derivanti dalle N.T.A. del PAI con le delimitazione dell'area di attenzione, dovrà prevedere uno studio idraulico che contenga tutte le indicazioni di carattere tecnico/ingegnaule e le misure di salvaguardia da adottare. Le eventuali opere di mitigazione del rischio da realizzare nelle aree indicate dovranno rendere compatibile lo stato di potenziale rischio esistente con l'utilizzo del suolo. Dovrà inoltre, verificare la possibilità di esondazioni e/o allagamenti per piene eccezionali con periodi di ritorno di 50 e 200 anni e realizzare gli eventuali interventi di salvaguardia, necessari alla tutela delle persone e delle cose. Non sono comunque consentiti, in nessun caso, eventuali previsioni di vani interrati da localizzare sotto la quota dell'attuale piano campagna.

CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

In questa classe ricadono le aree in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano i seguenti fattori precluvori definiti in linea generale "fenomeni di instabilità dei versanti, aree interessate da vulnerabilità idrogeologica, aree vulnerabili dal punto di vista idraulico".

L'alto rischio presente in queste aree comporta limitazioni gravi riguardo alla modifica delle destinazioni d'uso compatibili. Dovrà essere prevalente l'ipotesi di opere inutile al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica con finalità di messa in sicurezza dei siti.

Eventuali interventi pubblici o d'interesse pubblico dovranno essere valutati puntualmente. A tal fine, alla istanza inoltre all'autorità comunale dovrà essere allegata relazione geologica, redatta secondo i criteri previsti dalle NTC (D.M.17/01/2018 e ss.mm.ii. e circolare esplicativa) che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico. In queste aree vengono descritti i possibili scenari di rischio e le prescrizioni al fine di un utilizzo, comunque fortemente limitato, per interventi esclusivamente pubblici o di interesse pubblico.

In questa classe sono incluse le aree di versante con fenomeni di instabilità attiva e/o quiescente evidenti e le aree di franosità delimitata dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI).

In questa classe sono comprese, inoltre, le delimitazioni di ambiti con acclività prevalente oltre il 35%, dove sono presenti ampie fasce di territorio con acclività del 50% e oltre, unite a consistenti porzioni con franosità evidente (quiescente ed attiva). Tutto ciò include a considerare tali ambiti di inedificabilità totale.

Eventuali interventi infrastrutturali di pubblica utilità dovranno dimostrare, oltre che la necessità della realizzazione, anche la impraticabilità della delocalizzazione.

Sottoclasse 4.1

Aree di salvaguardia delle incisioni torrentizie per le quali sono impraticabili interventi di sistemazione idraulico-forestale, in particolare nel tratto collinare-montano. Sono comprese le porzioni di alta fluviale o torrentizia classificate a rischio idraulico PAI (aree di attenzione se confermate a rischio) per le quali permangono, oltre al vincolo urbanistico, le prescrizioni dettate dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI. In questi ambiti sono comprese anche le aree classificate a confermate dal PAI a rischio elevato e molto elevato (R3 ed R4). Il loro utilizzo è normato in coerenza con il dettato della Linea Guida della LUR, e con le prescrizioni contenute nella Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI.

La sottoclasse 4.1 delimita anche gli ambiti in cui è precluso ogni intervento urbanistico, salvo interventi di messa in sicurezza dei siti e/o interventi di natura pubblica non altrimenti delocalizzabili.

Sono individuate, inoltre, aree precluse all'urbanizzazione per possibile esondazione a causa di eventi straordinari. Per le incisioni torrentizie che sono inserite negli elenchi delle acque pubbliche (R.D. 1775/1933, n° 1775), la **fascia di tutela** dal corso d'acqua si estende per 150 metri a partire dalle sponde e/o dal piede degli argini. Per tutte le altre incisioni (non comprese negli elenchi di cui sopra) la **fascia di inedificabilità** si estende per 15 metri dalle sponde e/o dagli argini o, in mancanza di questi, nella fascia della profondità di 20 metri dal piede delle sponde naturali (c. 1a art.29, Tuma IV QTRP).

In questa classe sono comprese le delimitazioni del margine indicativo del livello di escursione dei laghi Arvo, Arvamacina e Voltumno, nei periodi di massimo invaso. Si delimita, inoltre, la fascia di rispetto in applicazione del c. 1b dell'Art.142 - Territori contermini ai laghi del D. Lgs. 42/2004. Entro tali limiti non è consentito alcun intervento di natura urbanistica ed edilizia, salvo interventi di eventuale messa in sicurezza delle aree limitrofe.